



Trieste, 11 gennaio 2018

prot. n. 027/2018

Sede legale e amministrativa:
Palazzina Ex CULP - Punto Franco Nuovo
34123 TRIESTE
Tel.: 040-6732902
Fax: 040-6732323
E-mail: adriafer@porto.trieste.it

Oggetto: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI APERTURA E GESTIONE CONTO CORRENTE BANCARIO - CIG: Z4421821A3 - Provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, tenuto conto dei principi ricavabili dagli artt. 216, c. 12 e 77, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 133 del medesimo D.Lgs..

Premesso che l'art. 77, ult. c., D.Lgs. 50/2016 prevede che, nelle attività strumentali ai "settori speciali", sotto soglia comunitaria, quale è quella qui in esame nei "contratti esclusi" (artt. 4 e 17, D.Lgs. 50/2016), il citato articolo non si applica, ad integrazione di quanto precisato all'art. 133 del medesimo D.Lgs.;

che, tenuto conto anche delle disposizioni dettate in via generale dall'art. 216, comma 12, D.Lgs. 50/2016 (*"Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.."*), appare in ogni caso prudenzialmente necessario ed opportuno applicare alla commissione giudicatrice i principi desumibili dalla parte attualmente applicabile dell'art. 77 citato, in particolare laddove fa riferimento alla necessità che:

- a) nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, sia affidata ad una commissione giudicatrice composta da "esperti" nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
- b) la predetta commissione sia costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante;
- c) i commissari non debbano aver svolto né possano svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- d) la nomina del RUP a membro di commissione giudicatrice sia valutata con riferimento alla singola procedura;
- e) coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, abbiano ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possano essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto;

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320

Capitale sociale Euro 600.000,00 i.v.

f) si applichino ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165¹, l'articolo 51 del codice di procedura civile², nonché l'articolo 42 del D.Lgs. 50/2016 e quanto alle ipotesi di astensione ecc., dovendosi altresì ritenere esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;

g) la nomina dei commissari e la costituzione della commissione debbano avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

h) in caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, sia riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

VALUTATO di individuare, per lo svolgimento delle attività funzionali all'affidamento del servizio in oggetto, le seguenti figure professionali quali membri esperti che possano svolgere sia le funzioni di seggio di gara che di commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte:

- dott. Giuseppe Casini, amministratore unico di Adriafer S.r.l. – Presidente
- dott. Andrea Biagini, libero professionista commercialista – Componente
- dott. Guido Costa, dipendente di Adriafer S.r.l. – Componente

di affidare altresì le funzioni di segretario verbalizzante all'avv. Gianni Zgagliardich, coadiuvato dall'avv. Romea Bon, collaboratrice di Studio, e dal sig. Luca Lo Cascio, dipendente di Adriafer S.r.l.

DETERMINA

di nominare il seggio di gara e la commissione giudicatrice nelle persone di:

- dott. Giuseppe Casini, amministratore unico di Adriafer S.r.l. – Presidente
- dott. Andrea Biagini, libero professionista commercialista – Componente
- dott. Guido Costa, dipendente di Adriafer S.r.l. – Componente

¹ **Art. 35-bis. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici**

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

² **Art. 51. (Astensione del giudice)**

Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

di affidare altresì le funzioni di segretario verbalizzante all'avv. Gianni Zgagliardich, coadiuvato dall'avv. Romea Bon, collaboratrice di Studio, e dal sig. Luca Lo Cascio, dipendente di Adriafer S.r.l..

Adriafer Srl Con Socio Unico

L'amministratore Unico

Dott. Giuseppe Casini

Adriafer S.r.l.

Servizio Ferroviario Portuale
Palazzina ex Gulp - Porto Franco Nuovo
34123 TRIESTE
P.I. 01035440320